



## **PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Delibera n.5 del Collegio dei docenti del 17/02/2022



| TEAM DELLE EMERGENZE                          |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO                          | MAURIZIA BASILI       |
| REFERENTE D'ISTITUTO BULLISMO E CYBERBULLISMO | CLAUDIA BENZI         |
| PSICOLOGA D'ISTITUTO                          | SILVIA DI PAOLA       |
| DOCENTE FORMATA SUL TEMA                      | IRENE FERRARI TRECATE |
| DOCENTE FORMATA SUL TEMA                      | MARIKA BONONI         |

## INDICE

1. Finalità
2. Definizione di bullismo e cyberbullismo
3. Normativa di riferimento
4. Procedure operative: prima segnalazione; valutazione dell'episodio; scelta dell'intervento e gestione del caso; monitoraggio
5. Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14<sup>enne</sup>
6. Oscuramento – rimozione – blocco di contenuti diffusi sulla rete
7. Allegato: Scheda di prima segnalazione.

### 1. FINALITÀ

La Legge 71 del 29 maggio 2017 e le linee di orientamento successive invitano le istituzioni scolastiche a predisporre azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. A tal fine il presente protocollo costituisce uno strumento per:

- Incrementare la **consapevolezza** del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie.
- Individuare e disporre modalità di prevenzione al fine di contrastare il fenomeno: a tal fine il Liceo A. Volta attiva un progetto di Educazione digitale rivolto a tutte le classi prime, per sensibilizzare ed informare studentesse e studenti sul tema.
- Definire le modalità di **intervento** nei casi in cui si verificano e accertino episodi.

### 2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

#### Bullismo

Il bullismo è un **atto aggressivo** condotto da un individuo o da un gruppo, **ripetuto** nel tempo, contro una vittima che **non riesce a difendersi**.

Le caratteristiche che definiscono un atto di bullismo e che consentono di riconoscerlo

- **Intenzionalità** - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi
- **Ripetizione** - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo
- **Squilibrio di potere** – la vittima si trova su un piano di vulnerabilità.

Le tipologie degli atti di bullismo

- **Fisico**: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
- **Verbale**: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.
- **Indiretto**: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

**Sono da considerarsi anche atti di bullismo**

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- L'intenzione di nuocere;
- L'isolamento della vittima.

**Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali.**

Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato).

#### Cyberbullismo

Il cyberbullismo è definito come un'**azione aggressiva intenzionale**, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando **mezzi elettronici**, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Le caratteristiche che definiscono un atto di cyberbullismo e che consentono di riconoscerlo

- **Intenzionalità** – le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi
- **Ripetizione** - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo
- **Squilibrio di potere** – la vittima si trova su un piano di vulnerabilità
- **Anonimato** - chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo (deresponsabilizzazione).
- **Rapida diffusione** – il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (diventare virale).
- **Permanenza nel tempo** – il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo.
- **Pubblico più vasto** – un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
- **Senza tempo e senza spazio** - l'aggressione raggiunge la vittima in qualsiasi tempo e anche in un contesto solitamente protetto (a casa, di giorno/di notte).

#### Le tipologie degli atti di cyber bullismo

- **Scritto - verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute).
- **visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network.
- **esclusione:** dalla comunicazione online, dai gruppi.
- **impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, etc.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

#### **Non si può parlare di cyberbullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali.**

Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato).

### **3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La normativa a cui far riferimento è la Legge 29 maggio 2017, n.71, che definisce il cyberbullismo: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in*

*ridicolo*". Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- Dagli artt.33-34 della Costituzione Italiana;
- Dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"
- Dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
- Dagli artt.581-582-594-595-610-612- 35 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- Dagli artt.2043-2047-2048 del Codice Civile;
- Dalla Legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

#### 4. PROCEDURE OPERATIVE:

**Prima segnalazione - Valutazione dell'episodio - Scelta dell'intervento e gestione del caso - Monitoraggio**



- **Prima segnalazione**

Ai fini di segnalare tempestivamente presunti casi di bullismo o cyber bullismo viene predisposta una scheda di prima segnalazione messa a disposizione di tutti i componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA, genitori) reperibile al seguente link <https://forms.gle/jTfSJ1jp6GfTcwHP8> che verrà automaticamente inviata al team di emergenza per la presa in carico. In allegato al presente documento copia del modulo.

- **Valutazione dell'episodio**

Il team per l'emergenza procede alla convocazione della presunta vittima e del presunto bullo e, attraverso dei colloqui di approfondimento verifica le diverse versioni e ricostruisce i fatti.

- **Scelta dell'intervento e gestione del caso**

In base alla gravità dell'episodio e alla sua ricorrenza si definisce, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe, che tipo di intervento attivare.

**Se i fatti non sono configurabili** come bullismo o cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

**Se i fatti sono confermati:**

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Comunicazione ai genitori del bullo (convocazione) da parte del Dirigente;
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque
- inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

- **Percorso educativo e monitoraggio**

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- Provvedono al monitoraggio del fenomeno ed alla valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo, sia nei confronti della vittima.

## **5. ISTANZA DI AMMONIMENTO DEL QUESTORE NEL CASO DI STUDENTE ULTRA 14<sup>enne</sup>**

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

## **6. OSCURAMENTO – RIMOZIONE – BLOCCO DI CONTENUTI DIFFUSI SULLA RETE**

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: [cyberbullismo@gpdp.it](mailto:cyberbullismo@gpdp.it). Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

## 7. ALLEGATO

**Scheda di Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione**  
(compilabile al link <https://forms.gle/jTfSJ1jp6GfTcwHP8>)

Nome di chi compila la segnalazione: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Scuola: \_\_\_\_\_

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- La vittima \_\_\_\_\_
- Un compagno della vittima, nome \_\_\_\_\_
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome \_\_\_\_\_
- Insegnante, nome \_\_\_\_\_
- Altri: \_\_\_\_\_

2. Vittima Classe:

|               |         |
|---------------|---------|
| Altre vittime | Classe: |
| Altre vittime | Classe: |
| Altre vittime | Classe: |

3. Bullo o i bulli (o presunti)

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Nome_ | Classe | Nome_ |
|       | Classe | Nome_ |
|       | Classe |       |

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

---

---

---

---

5. Quante volte sono successi gli episodi?

---

---

---

---